



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 53 DEL 24.09.2024

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE -PERIODO OOTTOBRE - DICEMBRE 2024 AL DR. [REDACTED]

Nell'anno 2024 del mese di Settembre del giorno 24 alle ore 15.00, in modalità da remoto, mediante video conferenza mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, il rag. Alfredo Tammaro dipendente del Comune di Marano di Napoli appartenente all'Ufficio Supporto O.S.L.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione del consiglio comunale di Marano; l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;

L'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE

la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 TUOEL";

la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto "Gestione Fondi Vincolati - Approvazione Linee Guida";

RILEVATO che

che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;

- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra con propria Deliberazione di C.S. n. 24 del 13/10/2021;

VISTI

il comma 1 dell' art.36 , decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;

il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 "ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori";

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.

ATTESO

Che la OSL nell'ambito delle proprie attività istituzionali ha in corso le seguenti attività :

definizione delle procedure di transazione in forma semplificata relative ai debiti ammessi alla massa passiva di liquidazione in ragione di € 5.794.718,30 , avendo già definitive posizioni debitorie per € 32.978.964,54; incassare le somme relative alle procedure di riscatto delle aree di sedime relative ai piani di zona PEEP le cui attività sono in corso di definizione ;

incassare le somme relative ai condoni ex legge 47_1985, legge 724_1994, legge 326_2003 ancora in corso di definizione;

redigere il piano di estinzione della massa passiva di liquidazione

Che necessità di una figura che abbia comprovata esperienza nel settore degli enti locali ;

Che il Dr. ██████████ - Dottore Commercialista - Revisore dei Conti - Revisore Contabile Enti Locali Iscritto All'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Salerno n.1269 sez. A. ha una comprovata esperienza nel settore degli enti locali ed ha già espletato per questa commissione attività di assistenza tecnica con incarico fino al 30.09.2024 come da Delibera OSL N. 35 DEL 01.07.2024;

VISTO

Il comma 3 dell'art. 253 del TUEL che prevede che l'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale;

Ritenuto di avvalersi della competenza tecnica professionale del tecnico interessato;

VISTO

L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;

Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;

La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;

L' art.253 comma 1 del TUEL in forza del quale la OSL può emanare direttive burocratiche

L'art.254 e 258 del TUOEL;

La delibera della Corte dei Conti 7 maggio 2023 _sezione IV_

Tutto ciò premesso e considerato
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di prorogare l'incarico di assistenza tecnica all' OSL al Dr. [REDACTED] fino al 31.12.2024, (o per il periodo effettivamente reso qualora le attività dell'Organismo Straordinario di Liquidazione terminassero prima di tale data) per la cura dei profili finanziari d'intesa con l'ufficio tecnico del comune delle seguenti attività:

- Cura degli atti relativi alle procedure di transazione in forma semplificata relative ai debiti ammessi alla massa passiva di liquidazione in ragione di € 5.794.718,30, avendo già definitive posizioni debitorie per € 32.978.964,54;
- Verifica presso l'UTC delle procedure di riscatto delle aree di sedime relative ai piani di zona PEEP le cui attività sono in corso di definizione;
- Verifica presso l'UTC delle procedure relative ai condoni ex legge 47/1985, legge 724/1994, legge 326/2003 ancora in corso di definizione;
- Assistenza tecnica interna per la redazione del piano di estinzione della massa passiva di liquidazione;

Di fissare un compenso loro mensile pari a € 2.000,00 oltre iva e cpa se dovute

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016

La presente deliberazione sarà trasmessa,
- al Sindaco;
- al Segretario Generale;

Alle ore 16.19 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano

De Stefano
Alfonso
24.09.2024
17:54:12
UTC




documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machinè

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE Dott.ssa Maria del Rosario Visconti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Rag. Alfredo Tammaro

